

COMUNE DI BRONTE

Provincia di Catania

REGOLAMENTO per i VOLONTARI in SERVIZIO SOSTITUTIVO di LEVA nella POLIZIA MUNICIPALE

art. 46, Legge 27 dicembre 1997, n. 449


Il presente regolamento:

- A) è stato adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute n° 44 del 30.07.98 e n° 46 del 14.09.98
- B) è stato vistato dal CO.RE.CO. di Palermo nelle sedute n.° 7907/7722 del 12.11.1998
- C) è stato ripubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal 21.01.1999 al 5.02.1999
- D) è entrato in vigore il 6.02.1999.

Bronte, li 6 febbraio 1999

Il Vice segretario comunale

(d.ssa M. Teresa SAPIA)



Art. 1
Impiego del servizio

- 1 Il Comune si avvale del personale volontario in servizio sostitutivo di leva da destinare al Corpo di Polizia Municipale, ai sensi dell'art.46 della legge 27 dicembre 1997,n. 449.
- 2 Ai fini del comma precedente, il Sindaco provvede a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine fissato dalla vigente disposizione, la richiesta in tal senso e la relativa entità del contingente, fissata con provvedimento della Giunta Municipale su proposta del Comandante il Corpo di P.M.

Art.2
Onere finanziario

- 1 Gli oneri relativi al servizio di cui al precedente art. 1 sono posti a carico del bilancio comunale, mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa, comprendente i costi relativi al compenso, al vitto, all'equipaggiamento ed a quant'altro necessario ai fini della formazione, gestione ed impiego del personale di cui al presente regolamento.
- 2 Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale propone l'ammontare della spesa complessiva da inserire nel bilancio di previsione dell'anno successivo.

Art.3
Ricezione - amministrazione-compensi-equipaggiamento-

- 1 Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale provvede a quanto necessario ai fini della ricezione, amministrazione ed impiego del personale volontario di cui all'art. 1 nel rispetto del particolare stato giuridico dello stesso.
- 2 L'ufficio economato del Comune provvede a quanto necessario per l'acquisto dell'equipaggiamento del personale, previa richiesta del Comandante.
- 3 Il militare di leva che presta servizio volontario nella P.M. viene equipaggiato mediante consegna dei seguenti indumenti:
 - 1)Corpetto smanicato recante la scritta sul petto e sulle spalle "Polizia Municipale";
 - 2)Giacca a vento con la scritta "Polizia Municipale";
 - 3)Basco colore blu recante lo stemma del Comune.
- 4 Al termine del servizio dovranno essere restituiti tutti gli indumenti con la scritta "Polizia Municipale".
- 5 Il Comandante del corpo di Polizia Municipale mantiene i rapporti con i competenti uffici militari.

Art.4

Destinazione al Corpo di Polizia Municipale-Dipendenza-Gerarchica

- 1 Il personale volontario in servizio sostitutivo di leva assegnato al Comune viene destinato, fuori organico, al Corpo di Polizia Municipale ed è alle dipendenze gerarchiche e funzionali del Comandante della Polizia Municipale, che rimane responsabile dell'addestramento, dell'impiego e della disciplina di detto personale.
- 2 Tale personale è tenuto al rispetto del regolamento del Corpo predetto e delle norme che disciplinano il servizio dei componenti dello stesso.

Art.5

Tessera di servizio

- 1 Al personale di servizio di leva nel Corpo di P.M. viene rilasciata una tessera di servizio munita di foto di riconoscimento.
- 2 La tessera dovrà recare la firma del Sindaco e del Comandante del Corpo.

Art.6

Qualifiche

- 1 Il personale volontario in servizio sostitutivo di leva nel Corpo di Polizia Municipale riveste la qualifica di AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA e AGENTE DI POLIZIA STRADALE per l'espletamento dei servizi di cui all'art.11 lettere A e C del C.S.
- 2 Le funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni in materia di Codice Stradale di cui al comma 1 vengono conferite con provvedimento del Sindaco.
- 3 Il Sindaco può richiedere che venga attribuita la qualifica di Agente di P.S. al personale di leva aggregato al Corpo.

Art.7

Impiego in servizio

- 1 Il personale in servizio di leva aggregato al Corpo viene utilizzato prioritariamente in servizi esterni e preferibilmente in pattuglie con altre unità in servizio permanente al Corpo.
- 2 Il personale di cui al comma 1 può essere comandato ai servizi interni dal Corpo qualora le sue condizioni fisiche lo richiedano e previa certificazione medica.
Detto personale collabora con le unità effettive per l'espletamento di tutti i servizi Istituzionali del Corpo ad eccezione di quelli di pubblica sicurezza qualora non rivesta la qualifica d'Agente di P.S.
- 3 Il personale di leva aggregato non può essere distaccato ad altri servizi o uffici e non può essere impiegato nei servizi diversi da quelli di competenza del Corpo di P.M.
- 4 Detto personale può utilizzare tutte le attrezzature ed i veicoli in dotazione al Corpo e viene impiegato in servizi turnati al pari di quelli espletati dagli appartenenti effettivi al Corpo.
- 5 Il personale aggregato di cui all'art.1 viene comandato in servizio di vigilanza presso le scuole, per la tutela del patrimonio dell'Ente, del verde pubblico.

Art.8

Durata del servizio -Provvedimenti disciplinari

- 1 Il servizio aggregato alla P.M. ha la stessa durata di quello espletato dal personale militare di leva, espleta turni di lavoro della durata di 6 ore, gode delle festività domenicali ed infrasettimanali e delle licenze previste per i militari di truppa.
- 2 Il personale di leva in servizio nel Corpo di Polizia Municipale è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme in vigore nell'Ente e dai Regolamenti Militari, che saranno applicati dall'Autorità Militare, su proposta del Sindaco o del Comandante del Corpo.

Art. 9

Pubblicità del Regolamento

- 1 Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo n°25 della Legge 27 dicembre 1985, n°816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
- 2 Una copia sarà sempre a disposizione dei funzionari incaricati per l'applicazione del presente regolamento.

Art. 10

Entrata in vigore del presente Regolamento

- 1 Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1° giorno successivo alla sua ripubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni dopo l'approvazione da parte del CO.RE.CO.